



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

65/2024

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott.ssa Giuseppina Maio

Presidente

Dott. Giovanni Comite

Consigliere relatore

Dott.ssa Igina Maio

Consigliere

Dott.ssa Maria Rita Micci

Consigliere

Dott. Marco Fratini

Consigliere

ha pronunciato la seguente

sentenza

sulla citazione in appello, iscritta al **n. 59.622/R.G.**, proposta da: **1)** xx

(C.F. xx), **2)** x (C.F. xx), **3)** xx (C.F. xx), **4)** xx(C.F. xx), **5)** xx (C.F. xx), **6)** xx

(C.F. xx), **7)** Di xx (C.F. xx),

8) xx (C.F. x), **9)** xx (C.F. xx), **10)** xx (C.F. xx), **11)** xx (C.F. x), **12)** xx

(C.F. xx), **13)** x (C.F. xx), **14)** x (C.F. x), **15)** xx (C.F. xx), **16)** xx(C.F. x) e **17)**

xx (C.Fxx

	), tutti rappresentati e difesi, “ <i>giuste procure alle liti su fogli separati (e allegati)</i>	
	<i>al presente atto</i> ” dall’ Avv. Arceri Riccardo (C.F. RCR RCR 79L16 H501T),	
	con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all’indirizzo p.e.c. riccardoarceri@ordineavvocatiroma.org	
	e domicilio fisico eletto a Roma, in via Giulio Romano 5, presso lo studio del medesimo: appellanti	
	contro	
	l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del	
	legale rappresentante in carica, difeso dall’ Avv. Marinuzzi Dario, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all’indirizzo p.e.c. avv.dario.marinuzzi@postacert.inps.gov.it	
	e domicilio fisico eletto a Roma unitamente all’Ente, in via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell’Avvocatura Centrale: appellato	
	avverso e per l’annullamento	
	della sentenza n. 856/2021 , della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, pubblicata il 18 novembre 2021.	
	Visti: l’appello, gli scritti in resistenza di parte pubblica, gli atti tutti di causa;	
	alla pubblica udienza del 14 febbraio 2024, con l’assistenza del segretario dott.ssa Pimpinella Chiara, uditi il Cons. relatore Comite Giovanni e l’Avv. Arceri Riccardo, per xx e altri.	
	Svolgimento del processo	
	I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte regionale per il Lazio, previa declaratoria della contumacia dell’INPS e del proprio difetto di giurisdizione con riguardo alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, declinata in favore del giudice amministrativo (statuizione presente solo in motivazione), ha rigettato, a spese di lite compensate, il ricorso “ <i>congiunto</i> ” di xx e altri (meglio descritti nella prima sentenza	
	Pag. 2 a 9	

e nel preambolo del presente provvedimento), volto alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici includendo in essi il beneficio di cui *“all’art. 6, co. 1 (recte art. 6-bis commi 1 e 2) del d.l. 387/1987 (...) afferente ai sei scatti stipendiali”*.

Gli appellanti, ex graduati della Guardia di finanza, sono titolari con diverse decorrenze (collocate tra il 21 dicembre 2012, xx, e il 5 febbraio 2020, xx) di trattamenti ordinari di anzianità e di privilegio (xx) liquidati dall’INPS e sui quali risulterebbero valorizzati, atteso il richiamo nelle determinate di liquidazione dei commi 2 e 3 dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, i sei aumenti periodici di stipendio, previsti dagli artt. 6 -bis del d.l. 387/1987 e 15-bis del d.l. 379/1987. Non ritenendo, tuttavia, comprovata la loro applicazione, con diffida fatta pervenire il 12 giugno 2020 all’INPS e al Centro Informatico amministrativo (CIAN) di Roma della Guardia di finanza hanno chiesto, senza riceverne riscontro, la *“riliquidazione della pensione e del trattamento di fine servizio con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali (...), trattandosi di militari collocati a riposo a domanda avendo compiuto anni 55 di età e 35 di servizio utile”*.

II. La sentenza n. 856/2021 epigrafata, in rito ha dichiarato la contumacia dell’INPS e l’inammissibilità della domanda di riliquidazione del trattamento di fine servizio/indennità di buonuscita, per difetto di giurisdizione da declinare in favore del giudice amministrativo. Nel merito, ha disatteso il ricorso, atteso che *“dai modelli 0 bis/M, quadro II, voce 9, depositati dai ricorrenti emerge che il beneficio richiesto, seppur mediante il richiamo normativo all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, è stato valorizzato nella liquidazione dei trattamenti pensionistici ed è stato sommato (voce 14) al trattamento base”*.

III. Della decisione si sono gravati xx, xx

, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX e XX, con citazione in appello, recante “*procure alle liti su fogli separati*” all’Avv. Arceri Riccardo, che ne ha autenticato le firme, sottoscritta digitalmente dal medesimo, nella quale lamentano: “**I**) *Violazione di legge per mancato rispetto dei principi generali dell’ordinamento in materia pensionistica; II*) *Eccesso di potere per ingiustificata e arbitraria applicazione della normativa di riferimento; III*) *Illegittimità della procedura di calcolo (...) della pensione per i militari; IV*) *Sussistenza di presupposti per la declaratoria di responsabilità dell’INPS (...) e conseguente condanna al risarcimento del danno*”. In sintesi, rilevano che i sei aumenti periodici di stipendio spettano a tutto il personale delle Forze di polizia e della Guardia di finanza, a mente degli artt. 6 *bis* del d.l. 387/1987, 4 del d.lgs. n. 165/1997 e 1863 e 1911 del Codice dell’Ordinamento militare, sia ai fini della maggiorazione della pensione che del trattamento di fine servizio. In specie, la pronuncia “*indica la voce 14 del modello 0 bis/M quale indicatore della presunta liquidazione dei sei aumenti periodici senza, però, considerare che in suddetta voce si fa riferimento solo ai benefici di pensione senza alcuna indicazione specifica al diritto rivendicato*”.

IV. Resiste al gravame, con scritto difensivo prodotto il 5 giugno 2023, l’**INPS**, che insta per il suo rigetto con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite. In rito, eccepisce il difetto di giurisdizione dell’adita Corte con riguardo alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, da declinare in favore del giudice amministrativo. Nel merito, rileva che “*la decisione di prime cure appare*

del tutto coerente e in linea con la interpretazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 che non consente la valorizzazione sul trattamento pensionistico dei sei aumenti periodici in caso di cessazione dal servizio a domanda”.

V. Alla pubblica udienza odierna, nessuno comparso per l'INPS, l'Avv. Arceri Riccardo, per gli appellanti, su specifica richiesta del Collegio ha affermato di non essere abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e, pertanto, allo stesso non è stata data la parola ai fini della discussione. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Ragioni del decidere

[1] *In limine litis*, il Collegio deve darsi carico di esaminare, in quanto preclusiva all'esame del merito, l'ammissibilità del gravame, rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, giacché proposto e sottoscritto digitalmente da un avvocato non abilitato a difendere dinanzi alle giurisdizioni superiori. In punto di stretto diritto, il patrocinio legale è disciplinato nell'art. 28 del codice di giustizia contabile che, al co. 1, prevede che: *“Nei giudizi davanti alla Corte dei conti è obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge”* (il *“diversamente previsto”* allude ai giudizi pensionistici di primo grado); al comma 2 dispone che *“Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali d'appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (...)”*. L'art. 190, co. 3 c.g.c. prevede, inoltre, che: *“L'atto d'appello (...) va sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione”*. Sicché, nei giudizi davanti alle Sezioni giurisdizionali regionali è obbligatorio il patrocinio di un avvocato, che può essere assunto da qualsiasi iscritto agli albi degli avvocati,

tranne che per i giudizi pensionistici, in cui la parte può anche costituirsi per-
 sonalmente; innanzi alle Sezioni giurisdizionali d'appello e alle Sezioni riunite
 è obbligatorio, invece, il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio in-
 nanzi alle giurisdizioni superiori, a partire dalla fase di ricezione della procura
 e dell'autentica della sottoscrizione (cfr. art. 170 c.g.c. che al co. 3 richiama i
 capi I e II della parte VI del codice, dedicati all'appello, in cui rientra l'art. 190,
 co. 3). Di talché, le parti interessate (in specie, xx e altri), ri- maste
 soccombenti in prime cure (asseritamente, poiché la prima sentenza ha
 affermato che i trattamenti pensionistici sono stati liquidati includendo i sei
 aumenti periodici stipendiali, il che avrebbe dato luogo a una declaratoria di
 inammissibilità del ricorso) e che vogliono impugnare validamente la sen-
 tenza, devono farlo con l'assistenza di un avvocato cassazionista. La sotto-
 scrizione del gravame da parte di un legale non abilitato impinge, infatti, nella
 mancata valida instaurazione del rapporto processuale, con effetti di deca-
 denza della parte dalla possibilità di impugnare e passaggio in giudicato della
 sentenza, decadenza e inammissibilità rilevabili anche d'ufficio dal giudice in
 ogni stato e grado del processo, mentre la costituzione dell'appellato INPS,
 che in specie non ha opposto l'inammissibilità del gravame, non sana l'inesi-
 stenza dello stesso (Cass. 11666/2015, 12155/2004, 11227/2003). In specie,
 quanto alla fase di ricezione delle procure alle liti, su fogli separati allegati al
 gravame, e dell'autentica delle sottoscrizioni, risulta che le stesse sono con-
 ferite all'Avv. Arceri Riccardo, che ha autenticato le firme autografe dei man-
 danti in epigrafe generalizzati. All'esito del rilascio della procura, la citazione
 in appello reca l'indicazione grafica del patrono e risulta firmata digitalmente
 dall'Avv. Arceri Riccardo, che ha provveduto, altresì, alla sua notifica all'INPS

il 10 gennaio 2022 e alla sua iscrizione a ruolo l'11 gennaio seguente. Tuttavia, dalla stampa estratta dall'interrogazione del sito web del Consiglio Nazionale Forense (acquisita dalla segreteria della Sezione e verificata dal Collegio) e dalla successiva espressa richiesta via p.e.c. del 2 febbraio 2024 alla segreteria dell'Albo dei cassazionisti presso il Consiglio nazionale forense, riscontrata in pari data, risulta che l'Avv. Arceri Riccardo, che ha sottoscritto digitalmente l'atto di gravame e autenticato le sottoscrizioni dei mandanti, non è iscritto all'Albo dei patrocinanti presso le Magistrature superiori, come dal medesimo confermato in udienza. Ora, ai fini dell'ammissibilità dell'appello è necessario che lo stesso, senza che sia richiesta l'espressa menzione di tale iscrizione, sia sottoscritto da un avvocato registrato nell'apposito albo speciale, munito di mandato a margine o in calce all'atto, o comunque a questo allegato, rilasciato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione dell'appello medesimo (Cass. 15338/2012, C.N.F. 135/2018). A tale stregua, in applicazione degli artt. 28, co. 2, e 190, co. 3 c.g.c. e per costante giurisprudenza, la citazione in appello non sottoscritta da un legale abilitato è da ritenere inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio, essendo nullo e insanabile l'appello prodotto da un soggetto sfornito dello "*ius postulandi*" dinanzi alla Sezione d'appello adita, con conseguente impossibilità del gravame di poter introdurre il corretto esercizio della funzione giurisdizionale. La stessa notificazione dell'atto a cura di difensore privo di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è da considerarsi inesistente, non già semplicemente viziata da nullità (Cons. giust. amm. Sicilia 727/2020, Cons. Stato 1963/2019, 2695/2017, 4005/2014, 2623/2014, 1631/2012, 1626/2011). Difatti, la notifica del gravame, da parte di legale non

munto di valida procura alle liti e, come tale, non abilitato al compimento di atti d'impulso processuale, è da ritenere inesistente anziché nulla, con inapplicabilità dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista, per i soli casi di nullità, dall'art. 44, co. 3 c.g.c. (art. 156 co. 3 c.p.c.; *ex aliis*, Cass. 8041/2000, 15478/2008, Cons. di Stato 2623/2014). L'onere di allegare il contrario grava (chiaramente) sul difensore interessato, che deve produrre una certificazione da cui risulti tale potere oppure allegandolo in una memoria difensiva. In assenza di una tale contraria allegazione la citazione in appello è da dichiarare inammissibile e la sentenza impugnata passata in giudicato. Non luogo a provvedere per le spese di giustizia, stante la loro sostanziale gratuità. Per quelle di lite del grado, che non possono riverberare sulle parti assistite ma sul difensore (Cass. 5577/2017, 17317/2020 e 21069/2023), trattandosi di citazione in appello non sottoscritta da legale abilitato e, perciò, inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio, avendo lo stesso agito senza potere per inesistenza della procura medesima (Cass. 16622/2022), si liquidano, a carico dell'Avv. Arceri Riccardo e in favore dell'INPS, come da dispositivo, ex art. 31 co. 1 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, definendo il giudizio, dichiara inammissibile la citazione in appello iscritta al **n. 59.622/R.G.** e, per l'effetto, conferma la sentenza **n. 856/2021** della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio. Nulla per le spese di giudizio. Le spese di lite, da porre a carico dell'Avv. Arceri Riccardo, per essere rimasta l'attività processuale a suo esclusivo carico, si liquidano, in favore dell'INPS, in **€ 1.000,00** (euro mille/00) per compensi ed esborsi, oltre spese "forfetarie"

	nella misura del 15 per cento e accessori di legge.	
	Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, all'esito della pubblica	
	udienza del 14 febbraio 2024.	
	Il Giudice Estensore	Il Presidente
	(Dott. Giovanni Comite)	(Dott.ssa Giuseppina Maio)
	<i>"F.to digitalmente"</i>	<i>"F.to digitalmente"</i>
	Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, e	
	dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento eu-	
	ropeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.	
	dispone con decreto	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3,	
	di detto art. 52, nei riguardi delle parti private	
		Il Presidente
		(Dott.ssa Giuseppina Maio)
		<i>"F.to digitalmente"</i>
	Depositata in Segreteria il 20/02/2024	
	Il Dirigente	
	<i>"F.to digitalmente"</i>	
	In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità	
	e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	Roma, lì 20/02/2024	
	Il Dirigente	
	<i>"F.to digitalmente"</i>	
	Pag. 9 a 9	